

## Emendamento modificativo e aggiuntivo al 3° comma dell'art. 13

Il 3° comma dell'art. 13 è così modificato:

3. I benefici previsti dalla presente Legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme. E' fatta salva l'applicazione dell'abbattimento del reddito minimo previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della Legge n. 158/2011, così come modificati dall'art. 55 della Legge n. 200/2011.



Compilato il 07.03.2015  
ore 18:10

luc

PSD

P. P. L.

AP

U. L. L.

PACS/NS

J. C.